



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 21/09/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

[REDACTED] pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il 30/12/2022

**proposto da**

G

[REDACTED] legalmail.it

**contro**

Comune di Roma

**elettivamente domiciliato presso** dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920229003062945000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920229003062945000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920190013961491000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920190013961491000 IMU 2014

## a seguito di discussione in pubblica udienza

### Richieste delle parti:

**Ricorrente/Appellante:** chiede a Codesta Spettabile Commissione, che il collegio, in via principale proceda all'annullamento dell'atto notificato:

- in via di diritto per il mancato rispetto delle disposizioni di legge previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011;
- in via di fatto per non avere l'Ente, a seguito della presentazione dell'istanza di autotutela, esercitato il proprio dovere di annullamento della cartella esattoriale rigettando l'istanza sulla base di erronee motivazioni.

**Resistente/Appellato:** Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria: 1) per quanto controdedotto, rigettare il ricorso e confermare la intimazione di pagamento impugnata; 2) condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società [REDACTED] ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0 [REDACTED] 00, notificata in data 8.6.2022, di cui all'articolo 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla parte contenente la richiesta di pagamento IMU per i periodi di imposta 2013 e 2014 pari, rispettivamente, in relazione alle maggiori imposte, ad euro 14.542,00 per il periodo di imposta 2013, e ad euro 29.145,00 per il periodo di imposta 2014.

1.2. La società ricorrente ha esposto che:

a) ha ricevuto in data 22.11.2019 la notifica della cartella esattoriale di pagamento relativa all'IMU per i periodi di imposta 2013 e 2014, identificata con il n. 0 [REDACTED] 00;

b) ha presentato in data 25.11.2019 istanza di autotutela nella quale ha rappresentato che: con decreto n. 26 del 20.11.2014 il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha disposto in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 159 del 2011, il sequestro dell'intero capitale sociale della [REDACTED] nonché del relativo compendio aziendale con contestuale nomina dell'amministratore giudiziario; con decreto n. 15/2016 del 20.2.2016, divenuto irrevocabile a far data dal 14.3.2016, il Tribunale di Milano ha disposto la confisca dell'intero capitale sociale nonché del relativo compendio aziendale della società; in data 5.5.2016 l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto la nomina come coadiutore della predetta Agenzia del dott. [REDACTED] in data 30.5.2016, con apposita comunicazione via fax, il Comune di Roma è stato informato dell'intervenuta confisca in relazione alla piena e corretta applicazione di quanto previsto dell'articolo 51, comma 3 bis, del c D. Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice Antimafia); in data 18.10.2016 è stata comunicata, mediante PEC, al Comune di Roma la fissazione in data 30.11.2016 dell'udienza di verifica dei crediti in relazione a quelli sorti antecedentemente alla data del sequestro con termine sino al 17.11.2016 per l'ente creditore per depositare apposita istanza ai fini dell'accertamento del proprio diritto; il Comune di Roma non ha presentato la predetta istanza, ma nel 2019 ha notificato la cartella di pagamento relativa all'IMU per i periodi di imposta 2013 e 2014, periodi di imposta in relazione ai quali il debito afferente il tributo comunale era antecedente al sequestro;

c) in data 20.1.2020 il Comune di Roma ha respinto l'istanza di autotutela riferendosi esclusivamente al periodo di imposta 2013 - il che potrebbe far ipotizzare l'avvenuto accoglimento dell'istanza per il periodo di imposta 2014 - e affermando nel merito che "i vizi denunciati dall'istante appaiono infondati anche in esito alla documentazione probatoria prodotta dall'interessato".

1.3. Parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la notifica, prima della

cartella esattoriale e, successivamente, dell'intimazione di pagamento, non troverebbe alcun fondamento alla luce delle disposizioni del D. Lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto del sequestro e poi della confisca dei beni cui si riferisce la pretesa dell'IMU.

2. Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Roma Capitale ha esposto che:

- a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU, è stata verificata a carico della ricorrente, per le annualità 2013 e 2014, una maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento (anno 2013) e omesso versamento (anno 2014) relativamente agli immobili accertati;
- che, in data 25.7.2016, Roma Capitale ha notificato l'avviso di accertamento IMU n. 15600 relativo all'anno di imposta 2013 e in data 19.9.2016 quello n. 44324 relativo all'anno di imposta 2014;
- che i suddetti avvisi sono divenuti definitivi decorso il termine di 60 giorni dalla loro notifica, non essendo stata esperita da parte della ricorrente alcuna azione giudiziaria contro i medesimi;
- che, risultando inevasi i pagamenti relativi ai succitati avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in data 22.9.2019, ha notificato alla [REDACTED] la cartella di pagamento n. [REDACTED], recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi medesimi.

2.1. Ad avviso della difesa del Comune gli avvisi di accertamento n. 15600, anno di imposta 2013, e n. 44324, anno di imposta 2014, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014. Infatti, il decreto n. 26/2014 con il quale il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di Protezione, ha disposto il sequestro dell'intero capitale sociale della [REDACTED] SRL, nonché del relativo compendio aziendale è del 20 novembre 2014, gli avvisi di accertamento riguarderebbero l'anno di imposta 2013 e 11 mesi del 2014 e, pertanto, si riferirebbero a periodi di imposta precedenti alla vigenza del provvedimento ablatorio citato. Inoltre, la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta il 25.7.2016 ed il 19.9.2016, vale a dire precedentemente alla data del 17.11.2016, asserito termine ultimo entro il quale l'ente creditore avrebbe potuto depositare apposita istanza ai fini dell'accertamento del proprio diritto. Ne discende che tale circostanza sarebbe sufficiente a rendere inapplicabile la previsione di cui all'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011.

3. Con memorie depositate l'11.9.2023 la società ricorrente ha evidenziato, a differenza di quanto affermato da Roma Capitale nelle proprie memorie difensive, l'applicabilità al caso di specie della disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 nella versione allora in vigore. In altri termini il tema è quello della applicazione della disciplina speciale rispetto alla disciplina ordinaria.

4. All'udienza del 21.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.

6. E' fondata la censura con la quale parte ricorrente deduce che in forza dell'art. 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011, nella versione vigente *ratione temporis*, al momento della notifica dei due avvisi di accertamento (il 25.7.2016 e il 19.9.2016), l'IMU non è dovuta.

6.1. Secondo la menzionata disposizione del D.Lgs. n. 159 del 2011 durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.

Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientra anche l'imposta municipale propria (Imu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili.

La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1.1.2014, la sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene con la conseguenza, che non ricorre nel caso di specie, che se l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della

misura, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene.

6.2. Merita, infine, di essere evidenziato che dalla documentazione depositata che la società ricorrente in data 18.10.2016 ha comunicato, mediante PEC, al Comune di Roma la fissazione in data 30.11.2016 dell'udienza di verifica dei crediti in relazione a quelli sorti antecedentemente alla data del sequestro con termine sino al 17.11.2016 per l'ente creditore per depositare apposita istanza ai fini dell'accertamento del proprio diritto e che Roma Capitale non ha partecipato alla predetta udienza, né risulta avere depositato istanze relative alle pretese tributarie oggetto dell'atto gravato.

7. Per tali ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0192022900 [REDACTED].

8. In considerazione della peculiarità della fattispecie trattata e della vicenda alla stessa sottesa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01 [REDACTED] 0.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.

